

Mozione n. 396

presentata in data 5 settembre 2023

a iniziativa della Consigliera Ruggeri

Ridefinizione dei criteri per la localizzazione degli impianti per recupero e smaltimento rifiuti

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che

- con la D.A.C.R. n. 128 del 14 aprile 2015 “Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto in attuazione dell’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006” la nostra Regione si è dotata del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- ad oggi il PRGR di cui sopra è in fase di aggiornamento.

Preso atto che

Il Piano regionale di gestione dei Rifiuti (PRGR) ha elaborato, per ciascuna tipologia impiantistica di recupero o di smaltimento, i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti;

Rilevato che

Al paragrafo 12.8 della parte seconda del suddetto PRGR, denominata “descrizione dei criteri localizzativi e tipologie di impianto ai quali devono essere applicati”, tabelle 12.8-1 e 12.8-2, pagine 359 e 360, prevede, per quanto riguarda la localizzazione delle discariche, una deroga dalla distanza minima di 2.000 metri dai centri abitati e funzioni sensibili, riducendola a soli 500 metri qualora la maggior parte dei rifiuti che si prevede di abbancare nella discarica sia composta da rifiuti classificati come “urbani non pericolosi”;

Considerato che

- Il D.lgs. n. 116/2020 “attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, riscrive gli artt. 183 e 184 del D.lgs 152/2006, relativi alla classificazione dei rifiuti, apportando modifiche sostanziali alla definizione di rifiuto urbano;
- La novità principale consiste nella previsione della nuova categoria dei “*rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti (ovvero, non domestici) che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*”, indicati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinqies” (articolo 183, comma 1, lett. b-ter, punto 2 D.lgs 152/2006).

Visto

Il progetto depositato alla Provincia di Pesaro e Urbino dalla ditta xxxxxxx S.r.l. ai fini della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l’autorizzazione di una discarica in località Riceci, Comune di Petriano, con conferimento di 5 milioni di metri cubi di rifiuti in 25 anni, che prevede la collocazione dell’impianto ad una distanza dal più vicino centro abitato inferiore ai 2.000 metri, ma superiore ai 500 metri;

Preso atto che

- Con la DGR n. 160 del 21 febbraio 2021 ad Oggetto: “Art. 199 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., Direttiva UE 851/2018. Definizione di obiettivi della pianificazione e di modalità operative per l’aggiornamento e l’adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione Amministrativa della Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015”, si pone l’obiettivo di *“aggiornamento del PRGR 2015 e di contestuale adeguamento dello strumento alle sopraggiunte direttive di emanazione comunitaria afferenti al cosiddetto “pacchetto economia circolare”*;
- Fra i contenuti della proposta di piano è prevista una sezione dedicata ai *“Criteri per l’individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”*.

Ritenuto che

- La nuova classificazione dei rifiuti urbani, di cui al D.lgs. n.116/2020, va a modificare in modo sostanziale la tipologia di rifiuti per i quali nel 2015 il vigente PRGR aveva previsto una deroga alla distanza minima di 2.000 metri dai centri abitati per l’insediamento di discariche ove sono smaltiti prevalentemente tali rifiuti;
- Ai fini della salvaguardia dei diritti dei cittadini, dell’ambiente e del paesaggio, sia opportuno evitare l’insediamento di nuove discariche, di qualunque tipo, entro i 2.000 metri dai centri abitati.

IMPEGNA

il Presidente e l’Assessore competente a:

Procedere con urgenza alla revisione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ridefinendo i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti, anche in corso di autorizzazione, allo scopo di portare a 2.000 metri la distanza minima dai luoghi abitati prevista per l’insediamento di tutte le tipologie di discariche e di depositi di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.